



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'art. 42 del D.P.R. 30/06/1965, n.1124, che prevede, per quelle lavorazioni rispetto alle quali esistano difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione, l'approvazione, con decreto del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, su delibera dell'Istituto Assicuratore, di premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato;

VISTI gli articoli 1, comma 3, e 4, commi 1 e 5, del D.P.R. 30/06/1965, n.1124, che disciplinano l'obbligo assicurativo di insegnanti ed alunni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 30/06/1965, n.1124, che stabilisce che sono, inoltre, considerati datori di lavoro le Scuole o gli Istituti di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli Enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4, n. 5;

VISTO Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 concernente "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"

VISTO il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, nella parte in cui prevede la voce di tariffa 0611 riferita all'istruzione primaria e secondaria di formazione generale;

VISTA la legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTI, in particolare, gli articoli 39 e 40 del predetto decreto legge 112/08, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che prevedono la sostituzione del libro paga e del libro matricola con il libro unico del lavoro;

CONSIDERATE, pertanto, superate le difficoltà di applicazione rilevate nel DM 1° agosto 1969 sull'obbligo della tenuta dei libri paga e matricola da parte delle scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado non statale;



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il Decreto Ministeriale 1° agosto 1969, di approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione dei premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2011 di nomina del Commissario Straordinario dell'Istituto;

VISTA la determina del Presidente – Commissario straordinario dell'INAIL n. 23 del 6/12/2011 dell'INAIL concernente l'estensione del regime assicurativo ordinario, a partire dall'anno 2012, agli insegnanti delle Scuole o Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, comprese le scuole materne, con applicazione della voce di tariffa 0611 del settore terziario, così come previsto dal DM 12 dicembre 2000, e la riconferma del premio speciale unitario per alunni e studenti delle medesime Scuole o Istituti;

VISTO il verbale della riunione del 4 novembre 2011 tenuta, presso l'INAIL, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, in materia di assicurazione INAIL degli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado non statali;

VISTA la relazione del Direttore Generale dell'INAIL nonché la relazione tecnica della Consulenza Statistica Attuariale dell'INAIL, ad essa allegata, dalla quale risulta che il passaggio da premio speciale unitario a premio ordinario, per gli insegnanti, lascerebbe “pressoché” inalterato l'equilibrio tecnico sia generale che della specifica voce ad esso maggiormente interessata”;

PRESO ATTO che persistono le condizioni per applicare il premio speciale unitario ai soli studenti con conseguente adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 1124/65, sostitutivo del Decreto Ministeriale 1° agosto 1969;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al riordino contributivo del settore, al fine di meglio corrispondere alle mutate condizioni normative e fattuali del settore;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota prot. 3559 del 19 gennaio 2012;



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DECRETA

Articolo 1

E' approvata la determina n.23 del 6 dicembre 2011 adottata dal Presidente – Commissario straordinario dell'INAIL, allegata al presente decreto di cui forma parte integrante, e, per l'effetto, si riconferma il regime del premio speciale unitario esclusivamente per gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

F.to  
IL MINISTRO

Segue determina prot. n.23

DATA	PROT. n.	ORGANO
06/12/2011	23	CS

Adozione premio ordinario per gli insegnanti delle scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado non statali e conferma del premio speciale unitario per gli alunni e studenti delle medesime.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2011 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto;

vista la relazione del Direttore Generale del 1° dicembre 2011;

visti gli articoli 1, comma 3 n. 28, e 4, comma 1 nn.1 e 5, del TU 1124/1965 che disciplinano l'obbligo assicurativo di insegnanti ed alunni;

visto l'articolo 42 del citato TU 1124/1965 che prevede "per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39" nonché gli articoli 28, 43 e 44 del TU 1124/1965 di disciplina del pagamento del premio;

visto il Decreto Ministeriale 1° agosto 1969 recante "Approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali";

visto il Decreto Ministeriale 12.12.2000 recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione.";

visto il D. Lgs. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" che ha introdotto il libro unico del lavoro ed abrogato i preesistenti libri paga e matricola;



DATA	PROT. n.	ORGANO
06/12/2011	23	CS

considerato che l'evoluzione normativa nel frattempo sopravvenuta ha vanificato le motivazioni che rendevano necessaria l'applicazione di un premio speciale unitario alla categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, comprese le scuole materne, sia con specifico riferimento alla tenuta delle scritture obbligatorie sia con riferimento all'inesistenza di una specifica voce di tariffa di riferimento, ad oggi individuabile nella voce 0611 della Gestione Terziario;

preso atto, pertanto, che ad oggi sussistono tutte le condizioni per ritenere applicabile il regime assicurativo ordinario alla categoria degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado non statali globalmente considerati tenuto conto della evoluzione, sotto il profilo informatico e tecnologico, della strumentazione adoperata ai fini di istruzione;

preso atto che, all'inverso, debbano restare assoggettabili al regime del premio speciale unitario gli alunni stante la specificità della loro forma di assicurazione che non può assumere a riferimento alcuna forma di retribuzione;

vista la relazione tecnica della Consulenza Statistica Attuariale, allegata alla citata relazione del Direttore Generale, con la quale si attesta che il premio speciale unitario attualmente versato dalle scuole di che trattasi è pari a 4,29‰, e che, per effetto del passaggio a premio ordinario, con applicazione del tasso del 6‰, la situazione sotto il profilo del gettito premi dovrebbe rimanere sostanzialmente immutata salvo arricchirsi di più ampia platea di soggetti assicurati e che il passaggio a premio ordinario lascerebbe pressoché inalterato l'equilibrio tecnico,

#### DETERMINA

a partire dal 2012 gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, comprese le scuole materne, sono assoggettati al regime assicurativo ordinario quale previsto dal DM 12.12.2000 alla voce 0611 della tariffa Terziario.

Per gli alunni resta fermo, con le attuali modalità di calcolo, il premio speciale unitario che va corrisposto anticipatamente entro il mese di novembre di ogni anno. Entro il 30 novembre dell'anno successivo dovrà essere comunicato il numero degli alunni e degli studenti che hanno partecipato a ciascun corso.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza.

Copia autentica dell'originale in atti,  
costituita da n. 2 pagine  
Roma

7 DIC 2011  
*[Signature]*

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO I



Avv. Gian Paolo SASSI

*[Signature]*